



Roma, lì 24/10/1997

DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

UFFICIO I

NORMATIVA E  
AFFARI GENERALI

**CIRCOLARE N. 57**

**OGGETTO: Decreto ministeriale 8-5-97, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della Legge 8-8-95 n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.**

ALLE SEDI PERIFERICHE INPDAP

A TUTTI GLI ENTI CON PERSONALE ISCRITTO  
ALLE CASSE PENSIONI INPDAP

ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI  
PERIFERICI DEL TESORO

ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

AI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

ALLE CORTI DI APPELLO

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

e, per conoscenza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONA PUBBLICA

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE - GABINETTO DEL MINISTRO

AL MINISTERO DEL TESORO - GABINETTO  
DEL MINISTRO

AL MINISTERO DELL'INTERNO - GABINETTO  
DEL MINISTRO

AL MINISTERO DELLA SANITA' - GABINETTO  
DEL MINISTRO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEGRETARIATO GENERALE

ALLE SEZIONI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

AI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO

ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE

**PREMESSA**

L'Inpdap con Circolare n. 21 del 29-3-96, pubblicata sulla GU del 12-4-96, ha fornito le prime disposizioni concernenti l'applicazione dell'art.2 comma 12 della Legge n. 335/95 che estende il regime della pensione di inabilità, di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, al comparto del pubblico impiego.

Con l'emanazione del Decreto 8 maggio 1997 n. 187, pubblicato sulla GU n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha ora indicato le relative modalità applicative.

L'art. 2 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede, con effetto dall'1-1-96, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto Legislativo 3-2-93 n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

## DESTINATARI

La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dall'1-1-96 (ultimo giorno di servizio 31-12-95) il cui trattamento di pensione è disciplinato:

- dal DPR 29-12-73 n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.P.A. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso D.P.R.) e dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9-8-67 n.1417 e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell'Ente Poste Italiano);
- dalla Legge 11-4-55 n. 379 e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate);
- dalla Legge 6-7-39 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni (personale sanitario);
- dalla Legge 27-4-81 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni (Ufficiali giudiziari e coadiutori);

Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l'iscrizione a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

## REQUISITI

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'art.2 comma 12 Legge n. 335/95 spetta alle seguenti condizioni:

- 1) possesso di **un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico**; concorrono

alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1 L. 274/91, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.

Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall'art. 2 Legge 4-4-52 n. 218.

2) risoluzione del rapporto di lavoro per **infermità non dipendente da causa di servizio**;

3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a **svolgere qualsiasi attività lavorativa** conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per "infermità" costituisce requisito fondamentale per inoltrare un'istanza ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95; qualora l'iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medico collegiale rilasciata dalle competenti Commissioni USL attestante uno stato di inabilità, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi del citato articolo 2.

Va evidenziato che l'iter procedurale di seguito illustrato non riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovrà attendere l'emanazione di apposite disposizioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.

### **FASE ISTRUTTORIA**

Il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95 è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, secondo lo schema allegato 1; tale possibilità non è concessa, peraltro, agli eventuali superstiti dell'iscritto.

A tale istanza andrà allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2).

La presentazione della domanda non è subordinata ad alcun termine perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie esigenze di sostentamento dell'interessato.

Tuttavia, poiché ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L.335/95 è indispensabile il possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, si deduce che l'istanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.

L'interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata, può cautelativamente presentare domanda per il trattamento pensionistico di inabilità in esame; la suddetta istanza verrà accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilità ai sensi del citato art. 2 solo qualora non sia stata riconosciuta la causa di servizio.

In conformità ai principi generali in materia dei procedimenti avviati su istanza di parte, è fatta salva la possibilità di regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello predisposto, non compromettendo la validità giuridica delle originarie istanze.

La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata all'amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio.

A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora debbano procedere all'accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2 comma 12 L. 335/95.

Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio occorre distinguere diverse ipotesi:

**A) Domanda presentata dal dipendente in attività di servizio.**

L'amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l'istanza di pensione di inabilità presentata ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, verifica la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (5 anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio).

Se il dipendente risulta in possesso dell'anzianità contributiva prescritta, l'ente datore di lavoro provvede all'inoltro dell'istanza alla sede provinciale Inpdap e, contestualmente, dispone l'accertamento sanitario dello stato di infermità presso le **Commissione Mediche degli Ospedali Militari** territorialmente competenti.

In carenza dei suddetti requisiti, l'amministrazione di appartenenza invierà alla sede Inpdap la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) e sarà di competenza di questo Istituto respingere la domanda con formale provvedimento.

**B) Domanda presentata dall'iscritto successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.**

In questa ipotesi, l'amministrazione di appartenenza (l'ultima presso la quale l'interessato ha prestato attività lavorativa) si limiterà ad inviare la domanda alla sede provinciale Inpdap avendo cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione attestante lo stato di servizio dell'ex dipendente, copia dell'eventuale modello di acconto 755/R o 755/M, evidenziando il motivo della cessazione.

Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermità non derivante da causa di servizio, provvederà ad inoltrare l'istanza alla Commissione Medica istituita presso gli Ospedali Militari territorialmente competenti; in carenza dei suddetti requisiti, respingerà con provvedimento formale la domanda di pensione di inabilità .

### **C) Domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto.**

In via preliminare, si ribadisce che l'istanza deve essere comunque stata presentata dall'iscritto, in quanto tale facoltà non è riconosciuta ad eventuali superstiti.

Se il decesso è avvenuto in attività di servizio, l'amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (5 anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio), provvederà ad avviare comunque l'iter procedurale, così come indicato al punto sub A), informando la Commissione Medica degli Ospedali Militari dell'avvenuto decesso; contestualmente, predisporrà il trattamento provvisorio indiretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 41 L. 335/95. Resta inteso che la cessazione dal servizio per "morte" non preclude la possibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95.

In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l'ente datore di lavoro invierà alla sede Inpdap la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonché del certificato di morte e sarà di competenza di questo Istituto respingere sia la domanda di pensione di inabilità che di pensione indiretta con formale provvedimento.

Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà essere avviato l'iter procedurale secondo le modalità indicate al punto sub B).

## *Commissioni Mediche*

L'art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di attività della Commissione medica e stabilisce i criteri da seguire nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:

- 1) rispetto del termine perentorio di 60 giorni, dal ricevimento della domanda di inabilità, per comunicare all'interessato la data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari;
- 2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo è comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari;
- 3) facoltà del Presidente della Commissione Medica di disporre l'esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede dell'Ospedale Militare preposto;
- 4) facoltà attribuita all'iscritto, ove questi lo richieda, assumendosene l'onere a carico, di integrare la Commissione Medica con un sanitario di propria fiducia;
- 5) necessità, per una maggiore trasparenza dell'operato, di inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro della Commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.

Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte del membro relatore, di un processo verbale che dovrà contenere tutte le informazioni indicate dall'art. 6 comma 1; in particolare si richiama l'attenzione delle Commissioni Mediche ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di riportare nel verbale l'esatta dizione di legge. Dovrà altresì essere specificato se l'eventuale inabilità riscontrata è determinata da infermità dipendenti o meno da causa di servizio; in caso di coesistenza di infermità

dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, è indispensabile precisare se l'inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.

La Commissione è tenuta a restituire il verbale così redatto all'ente richiedente entro 60 giorni dalla sua definizione; si precisa che per "ente richiedente" si dovrà intendere l'amministrazione di appartenenza, qualora l'istanza sia stata presentata dal dipendente in attività di servizio ovvero questo Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto già cessato dal servizio.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita medico-collegiale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data fissata per gli accertamenti, la Commissione restituisce in evasa la pratica dell'iscritto.

#### *Conclusioni iter procedurale*

Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sede provinciale Inpdap che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta.

L'ente datore di lavoro non è, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, ma si dovrà limitare a predisporre l'acconto di pensione in base al servizio effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.

**Il trattamento decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.**

Le Direzioni Provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno

procedere all'adeguamento al trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell'art. 2 comma 13 L. 335/95.

In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'Inpdap dovrà emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilità.

In tale ipotesi, l'interessato ha facoltà di chiedere l'avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall'art. 13 della Legge 274/91, nel rispetto delle norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti Commissioni Mediche istituite presso le Unità Sanitarie Locali. In caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di 15 anni (ossia 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.

Si può verificare l'ipotesi che, in presenza di domanda di pensione di inabilità presentata ai sensi del citato art. 2 comma 12 L. 335/95, la Commissione Medica dell'Ospedale Militare esprima un giudizio di inabilità permanente al servizio; in tal caso, l'ente di appartenenza può disporre la dispensa dal servizio, senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l'iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l'inabilità relativa alle mansioni (19 anni, 6 mesi ed 1 giorno).

Qualora l'accertamento sanitario sia stato richiesto da questo Istituto, in quanto l'istanza era stata presentata da iscritto già cessato dal servizio, la sede provinciale Inpdap, una volta ricevuto il verbale dalla Commissione Medica degli Ospedali Militari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, provvederà a liquidare con precedenza assoluta il trattamento

pensionistico di inabilità ovvero a riliquidare un trattamento di quiescenza già posto in essere, maggiorandolo con i benefici previsti dall'art. 2 comma 12 L. 335/95.

**La decorrenza, in tale caso, sarà fissata dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.**

Nell'ipotesi di mancato riconoscimento, l'Inpdap emetterà provvedimento di diniego della pensione di inabilità ai sensi del citato articolo.

Si precisa che qualora l'interessato sia deceduto, il **trattamento pensionistico di inabilità in esame è reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto** (art. 1 comma 2 decreto ministeriale n. 187/97).

La presentazione della domanda di inabilità è requisito indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95.

In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere l'avvio della procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall'art. 13 della Legge 274/91 e dalle norme previste dai CCNL, così come sopra specificate.

Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, rimane ferma la normativa di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti (19 anni 6 mesi ed 1 giorno), sia in merito alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1 comma 32 L. 335/95) che per quanto riguarda gli organismi preposti agli accertamenti sanitari.

## PERIODO TRANSITORIO

Il comma 3 art. 8 del decreto 8-5-97 n. 187 fa salva la possibilità, per il personale cessato dal servizio a seguito di infermità non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso **tra il 1°-1-96 e il 30-6-97** (data pubblicazione del decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, previa presentazione della relativa domanda ed espletamento degli accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In caso di esito favorevole, **il trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.**

Se l'iscritto è cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle Commissioni Mediche istituite presso le USL, con il requisito contributivo minimo richiesto dalla previgente normativa (14 anni 6 mesi ed 1 giorno), l'ente datore di lavoro può predisporre il trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna maggiorazione, ferma restando la possibilità di liquidazione, da parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95 qualora venga riconosciuta l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

## MODALITA' DI CALCOLO

Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95 comporta l'attribuzione di un "bonus" così determinato:

**Dipendenti che alla data del 31-12-95 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni (sistema di calcolo retributivo).**

L'anzianità contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro verrà incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. **Agli effetti di tale maggiorazione** è opportuno sottolineare che i **limiti di età** a cui fare riferimento saranno quelli **indicati nei Regolamenti Organici dei singoli enti**, elevati ai sensi dall'art.5 del D.L.vo 503/92 così come modificati dall'art. 11 della Legge 724/94, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilità.

Esempio dipendente uomo:

Limite di età previsto dal R.O.	60 anni
Data di decorrenza della pensione di inabilità	1-9-97
Nuovi limiti di età previsti per l'anno 1997	63 anni

L'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto alla data del 1-9-97 andrà incrementata degli anni mancanti ai 63.

**In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore a quaranta anni.**

Tale maggiorazione inciderà sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del D.L.vo 503/92 e la relativa aliquota di rendimento è fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 1 della legge 724/94, così come integrato dall'art. 2 comma 19 della Legge 335/95. Si ricorda che in base a quest'ultima disposizione, l'applicazione dell'aliquota costante del 2%, a decorrere dall'1-1-95, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovrà utilizzare, per il calcolo della pensione l'aliquota più bassa prevista dalla Tabella A allegata alla Legge 965/65.

**Dipendenti che alla data del 31-12-95 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (sistema di calcolo pro-rata).**

L'ammontare del trattamento pensionistico sarà determinato dalla sommatoria di tre distinte quote.

Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 13 D.L.vo 503/92. In particolare, la prima quota sarà calcolata in base all'anzianità contributiva maturata al 31-12-92 per la retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell'anzianità di servizio al 31-12-95 e al 31-12-92 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni percepite tra l'1-1-93 e la data di decorrenza della pensione.

La terza quota, calcolata con il sistema contributivo, corrisponderà al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media del PIL fino all'atto dell'ammissione al trattamento) maggiorato di una ulteriore quota di contribuzione, per il **coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età, qualora l'iscritto sia di età inferiore.**

Tale ulteriore quota di contribuzione corrisponderà al 33% della retribuzione media pensionabile (riferita all'ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell'art.3, comma 5 D.L.vo 503/92) e verrà moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti tra l'età anagrafica posseduta dall'interessato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del **60° anno di età.**

In ogni caso, **l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.**

L'importo di pensione di inabilità così determinato, **non può superare l'80% della base pensionabile**, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.

La pensione di inabilità non può essere, altresì, superiore **all'ammontare del trattamento privilegiato** che sarebbe spettato in caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro-rata, i benefici previsti dall'art. 3 comma 4 della Legge 26-7-65 n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte determinata con il sistema retributivo fino al 31-12-95, sia sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtù di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 12-6-84 n. 222.

### **INCOMPATIBILITA'**

Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolti successivamente alla concessione della pensione. E' altresì incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di inabilità.

Il trattamento pensionistico di inabilità viene altresì revocato qualora l'interessato recuperi la capacità fisica per lo svolgimento di attività lavorativa.

Si ritiene opportuno precisare che l'art. 1 comma 189 della Legge 662/96 indicava come deroga al regime di incumulabilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il conferimento di una pensione di inabilità; a tale proposito, con la nota di servizio Indpap n. 539 del 24-2-97, si precisava che per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime previgente in materia di cumulo.

Le novità in materia di **incumulabilità** introdotte dal decreto ministeriale 8-5-97 n. 187 si limitano ai soli trattamenti pensionistici erogati ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662/96 nei casi di conferimento di trattamenti pensionistici per inabilità concessi in base alla previgente normativa.

Si sottolinea, infine, che l'art. 1 comma 43 della Legge n. 335/95 prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.

Per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO **un'eventuale rendita INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante è cumulabile con trattamento pensionistico di inabilità conferito ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, dal momento che la cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilità.**

L'art. 11 del Decreto Ministeriale n. 187/97 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella Legge 12-6-84, n. 222.

Per taluni aspetti, quali ad esempio:

■ il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione di inabilità, revocata in seguito a recupero della capacità lavorativa,

- conferimento di un assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa,
- revisione della pensione di inabilità,

si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena terminata la fase di concertazione già avviata con la Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, i Ministeri del Tesoro, per la Funzione Pubblica, del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di una completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle peculiarità dei singoli ordinamenti.

IL PRESIDENTE

On. Mauro Seppia





**CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE  
DELLA PENSIONE DI INABILITA'**

Cognome e nome.....  
nat...il.....domiciliat...a.....  
via.....stato civile.....figli n...  
Documento di riconoscimento n.....rilasciato il.....  
dal.....

Occupazione attuale.....  
data della cessazione del lavoro.....per.....

Anamnesi remota e prossima:(in particolare evidenza ricoveri ospedalieri)<sup>1</sup>  
.....  
.....  
.....  
.....

E' titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc.....  
Specificare tipo e percentuale di invalidità.....  
.....  
.....

Stato generale:.....alt. m.....peso Kg.....  
cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità, dermatosi,  
ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi,  
ecc.).....  
.....  
.....

App. cardiovascolare:.....  
.....  
.....

---

<sup>1</sup> Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.

Polso: .....Respiro: .....Press. Arter: .....

Vasi:.....

App. respiratorio: .....

App. digerente: .....

Ernie: (sede, riducibilità, uso di cinti).....

Organi ipocondriaci: .....

App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni funzionali).....

Articolazioni:.....

E' provvisto di apparecchio protesico.....

Sistema endocrino: .....

Sistema nervoso e psiche: .....

Occhi e vista: .....

Orecchio e udito: .....

.....  
.....

App. urogenitale: .....

.....

Altri organi e apparati: .....

.....

Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche - accertamenti

sanitari , ecc.).....

.....

.....

Eventuali terapie praticate:.....

.....

.....

.....

Diagnosi:.....

.....

.....

.....

.....

Per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in

diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il

dipendente.....

.....

**SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.**

Data.....

Timbro del medico (con indirizzo)

.....

FIRMA DEL MEDICO

.....

**DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' IN  
BASE A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 12  
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 335/1995**

## **ESEMPIO N°1**

**TRATTASI DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA CON ANNI 21 E MESI 6 DI SERVIZIO AL QUALE SPETTA LA PENSIONE CON IL METODO RETRIBUTIVO PER AVER MATURATO I PREVISTI ANNI 18 DI CONTRIBUZIONE AL 31/12/1995**

### **ALLEGATI:**

- 1) **Pensione Ordinaria;**
- 2) **Pensione d'Inabilità;**
- 3) **Tabella di raffronto:**  
(Pensione di Privilegio; 80% base pensionabile);
- 4) **Elenco retribuzioni godute.**

**All'I.N.P.D.A.P.**

**OGGETTO:**  Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE (per il tramite della Direzione provinciale del tesoro IL PRECEDENTE di .....

Ufficio periferico di .....  
Gestione autonoma .....  
Via .....  
C.A.P. ....

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM-NE COMUNALE di - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di ..... iscritto alla Cassa (1) .....  
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	MORELLI MARIO	23/6/1956	FERRARA
CODICE FISCALE *		CESSATO DAL SERVIZIO IL	3) SERVIZIO ARROTONDATO
		30 6 99	21 4) ETA' ALLA CESSAZIONE 43

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INABILITA'	
6) LIMITI TASSATI VIGENTI AL 31/12/92	ETA'	SERVIZIO
	65	40

accanto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo	
	da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
MORELLI MARIO	23 6 56	1 7 99	18.322.500

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza	
		m	a
riscatto art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			

TIMBRO ENTE

Il responsabile

..... li ..... 19 .....

**RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO**

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione
Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

li ..... 19 .....

IL DIRETTORE

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL			AL			VALUTAZ. SERVIZIO				COEFFICIENTI DI RENDIMENTO		
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	UTILE			ARROT.			
							AA	MM	GG	AA		MM	
							(1)	(2)	(3)	(4)			
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992													
AMM. NE COMUNALE DI - - - -													
	1	1	78	31	12	92	15	=	=	15	=		
							totale a)				15 = = 15 =	(coeff. tab. "A" L.965/1965)	
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994													
" " "													
	1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=		
							totale b)				2 = = 2 =	(coeff. tab. "A" L.965/1965)	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)											17 = = 17 =	0,40200	
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI													
" " "													
	1	1	95	30	6	99	4	6	=	4	6		
							totale c)				4 6 = 4 6	(ART. 17 L. 724/1994) 0,020 + (0,02 x m / 12)	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c)											(coeff. tab. "A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)	21 6 = 21 6	0,47738

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni 21; mesi 6; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = 0,47738 -  
 SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni 15; mesi =; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = 0,37500 =  
 DIFFERENZA = anni 6; mesi 6; (5); differenza = 0,10238

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = GIORNI 1.080, valutazione al 50,0% = GIORNI 540 +  
 Dal 1/1/1996 al 30/1/6/1999 = GIORNI 1.260, valutazione al 66,6% = GIORNI 839 = (arr. per difetto)  
 TOTALE GIORNI 1.379 (6) a decorrere dal 2/9/95

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferimento	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr. anni	INDICI ISTAT		RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi di godimento	mesi di godim. a. 31/12	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
			anno precedente decorrenza	riferimento anni di cui alla col.(7)					
a	Ra	Cc	I(d-1)	la	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
99	44.000.000	1,00	139,0000	122,0000	44.000.000	180		7.920.000.000	
98	40.670.000	1,00		122,0000	40.670.000	360		14.641.200.000	
97	44.540.000	1,01		130,0000	42.654.657	360		15.355.676.520	
96	40.410.000	1,02		118,5499	42.417.753	360		15.270.391.080	
95	33.370.000	1,03		114,1000	36.750.869	30		1.102.526.070	
95	32.890.000	1,03		114,1000	36.222.238	89		3.223.779.182	
totali						1379		57.513.572.852	

**QUADRO II - TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO**

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A-B)
21	6	0,47738	15	=	0,37500	0,10238

fino al 31/12/94 Pd = (Rc - Is) A'a,m + Rm (Aa,m - A'a,m)  
 dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'a,m + Rm [Aa,m + 0,02a + (0,02 x m /12) - A'a,m]  
 A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992  
 A a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per qualsiasi data compresa fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2)	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)
37.500.000	41.706.724	14.062.500	4.269.934	18.332.434	18.332.500

**DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)**

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)

13) = 12) - 6)

**IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)**

14)		
RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto); importo di cui al punto 6) o 12) ..... X ..... %		
6) o 12) - 14) arrotondato Lire		
giorno	mese	anno

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire <u>18.332.500</u>	16) DECORRENZA	IMMEDIATA DAL	1	7	99
		DIFFERITA DAL	/	/	/

\* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:  
 0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

**QUADRO III - DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)**

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) o 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$Pdf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$   
 Pd = pensione diretta alla cessazione  
 Rc = retribuzione alla cessazione  
 Pdf = pensione diretta futura scadenza  
 RCf = retribuzione contrattuale futura

**QUADRO IV - TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO**

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI RIVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATA	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro  
Ente

.....

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL			AL			VALUTAZ. SERVIZIO					COEFFICIENTI DI RENDIMENTO					
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	UTILE			ARROT.							
							AA	MM	GG	AA	MM						
							(1)	(2)	(3)	(4)							
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992																	
AMM. NE COMUNALE SI - - - - -			1	1	78	31	12	92	15	=	=	15	=				
									(coeff. tab. "A" L965/1965)								
totale a)									15	=	=	15	=	0,37500			
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994																	
" " "			1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=				
									(coeff. tab. "A" L965/1965)								
totale b)									2	=	=	2	=	0,40200			
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)									17	=	=	17	=	0,40200			
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI																	
" " "			1	1	95	30	6	99	4	6	=	4	6				
											31	6	=	31	6		
BONUS FINO A 40 ANNI (ART. 2 comma 12 L. 335/95)									→			18	6	=	18	6	
									(ART. 17 L. 724/1994)		0,02a + ( $\frac{0,02 \times m}{12}$ )						
totale c)									23	=	=	23	=	0,46000			
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c)									(coeff. tab. "A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)			40	=	=	40	=	0,86200

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni ____; mesi ____; COEFF. TAB. "A" L965/1965 E ART. 17 L. 724/1994	=	0,86200	-
SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni ____; mesi ____; COEFF. TAB. "A" L965/1965	=	0,37500	=
DIFFERENZA = anni ____; mesi ____; (5);	differenza =	0,48700	

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995	= GIORNI 1080	valutazione al 50,0%	= GIORNI 540	+
Dal 1/1/1996 al 30/6/99	= GIORNI 1260	valutazione al 66,6%	= GIORNI 839	= (arr. per difetto)
TOTALE GIORNI			1.379	(6) a decorrere dal 2/9/95

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr. anni	INDICI ISTAT		RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	di mesi godim. Lo	di mesi godim. da 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
			anno precedente decorrenza	riferimento anni di cui alla col.(7)					
a	Ra	Ca	l(d-1)	la	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
99	44.000.000	1,00	189,0000	189,0000	44.000.000	180		7.920.000.000	
98	40.670.000	1,00		189,0000	40.670.000	360		14.641.200.000	
97	41.540.000	1,01		189,0000	42.654.657	360		15.355.676.520	
96	40.440.000	1,02		118,5499	42.417.753	360		15.270.391.080	
95	33.370.000	1,03		114,1000	36.750.869	30		1.102.526.070	
95	39.890.000	1,03		114,1000	36.222.238	89		3.223.779.182	
totali						1.379		57.513.572.852	

**QUADRO II - TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO**

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB. "A" L.965/1985 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB. "A" L. 965/1985	DIFFERENZA COEFFICIENTI	$fino\ al\ 31/12/94\ Pd = (Rc - Is) A'a,m + Rm (Aa,m - A'a,m)$ $dal\ 1/1/95\ in\ poi\ Pd = Rc \times A'a,m + Rm [Aa,m + G,02a + (0,02 \times m / 12) - A'a,m]$ $A'a,m = coefficiente\ tab.\ "A" L. 965/1985\ a\ tutto\ il\ 31/12/1992$ $A\ a,m = coefficiente\ tab.\ "A" L. 965/1985\ per\ qualsiasi\ data\ compresa\ fra\ il\ 1/1/93\ e\ il\ 31/12/94$					
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A-B)						
40	=	0,86200	15	=	0,37500	0,48700						
RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE		RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO			PRIMA QUOTA DI PENSIONE		SECONDA QUOTA DI PENSIONE		TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE		PENSIONE ARROTONDATA	
1)		2)			3) = (1 x B)		4) = (2 x C)		5) = (3 + 4)		6)	
37.500.000		44.706.724			14.062.500		20.311.174		34.373.674		34.373.700	
<b>DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)</b>												
IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70		COEFF. TAB. "A" L. 965/85 E ART. 17 L. 724/94			IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE		IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70		PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA		PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA	
7)		8)			9) = 7) x 8)		10) = 6)		11) = 9) + 10)		12)	
IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)											13) = 12) - 6)	
RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove prevista); importo di cui al punto 6) o 12) ..... X ..... %												
8) o 12) - 14) arrotondato Lire												
											14)	
											giorno	
											mese	
											anno	
15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire <u>34.373.700</u>					16) DECORRENZA			IMMEDIATA DAL		<u>1</u>	<u>7</u>	<u>99</u>
								DIFFERITA DAL		<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

\* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:  
 $0,725 \times Rm + Costante$  (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

**QUADRO III - DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)**

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) o 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$Pdf = \frac{Pd \times Rcf}{Rc}$   
 Pd = pensione diretta alla cessazione  
 Rc = retribuzione alla cessazione  
 Pdf = pensione diretta futura scadenza  
 Rcf = retribuzione contrattuale futura

**QUADRO IV - TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO**

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALQUOTA DI RIVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATA	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro  
Ente

.....

**All'I.N.P.D.A.P.**

**OGGETTO:**  Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

Ufficio periferico di .....  
 Gestione autonoma .....  
 Via .....  
 C.A.P. ....

Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che **ANNULLA e SOSTITUISCE** (per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ..... )  
**IL PRECEDENTE**

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM. NE COMUNALE DI - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di ..... iscritto alla Cassa (1) .....  
 (il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	MORELLI MARIO	23/6/1956	FERRARA
CODICE FISCALE *		CESSATO DAL SERVIZIO IL	SERVIZIO ARROTONDATO
		30 6 99	21
		3)	4) ETA' ALLA CESSAZIONE
			43

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE		
INABILITA'		
6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETA'	SERVIZIO
	65	40

accanto a carico dell'Ente	
importo mensile	per il periodo
	da a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	TIPO DI PENSIONE	importo annuo
MORELLI MARIO	23 6 56	ORDINARIA	18.332.500

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza	
		m	a
riscatto art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			

PRIVILEGIATA	25.848.000
INABILITA'	34.373.700
80% BASE PENSIONAB.	31.017.440
IMPORTO DA CONFERIRE	DECORRENZA
25.848.000	1 7 99

..... li ..... 19 .....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

**RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO**

n. di iscrizione	titolare		decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione			
Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

IL DIRETTORE

## **IMPORTO DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO CALCOLATA SULLA PENSIONE ORDINARIA :**

PENSIONE ORDINARIA ANNUE LORDE LIRE 18.332.500 X 1,10 = PENSIONE DI PRIVILEGIO ARROTONDATE ANNUE LORDE LIRE **20.165.800**

## **DETERMINAZIONE DELL'0,80 DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE (ai fini del raffronto inabilità/privilegio):**

$$\frac{(Rc \times nm \text{ al } 31/12/92) + (Rm \times nm \text{ cessazione-01/01/93})}{nm.int.periodo} =$$

$$\frac{(\text{Lire } 37.500.000 \times 180) + (\text{Lire } 41.706.724 \times 78)}{258} = \text{Lire } \mathbf{38.771.800}$$

Lire **38.771.800** x **0.80** = arr. Lire **31.017.440**

## **RAFFRONTO COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO:**

Pensione di privilegio Lire 20.165.800 : 38.771.800 = **0,52011**

Coeff. **0,52011** inferiore a **0,66667** (coefficiente minimo) per cui la pensione di Privilegio da attribuire corrisponderà allo **0,66667** di Lire **38.771.800** pari ad arrotondate Lire **25.848.000**

## **PENSIONE DI INABILITA':**

Poiché la pensione di **Inabilità** (annue lorde L. 34.373.700), non può essere superiore all'80% della base pensionabile ( L. 31.017.440), ne' superiore alla pensione di Privilegio (annue lorde L. 25.848.000), la stessa corrisponderà ad annue lorde Lire **25.848.000**

cognome e nome	data di nascita	Pratica N°
MORELLI MARIO	23/6/1956	1

Linea del trattamento economico	DAL 01/01/93	DAL 01/01/94	DAL 01/04/94	DAL 01/07/94	DAL 01/01/95	DAL 01/12/95	DAL 01/01/96	DAL 01/01/97	DAL 01/01/98	DAL 01/01/99	Retrib.Effettiva DAL 30/06/99
<b>VOCI RETRIBUTIVE</b>											
Indio Annuo	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	34.770.000	35.570.000	35.570.000	37.500.000	18.750.000
<b>TOTALE A'</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.920.000</b>	<b>32.110.000</b>	<b>32.890.000</b>	<b>33.370.000</b>	<b>34.770.000</b>	<b>35.570.000</b>	<b>35.570.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>18.750.000</b>
<b>VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL'1/01/1996 IN POI (Art.2 Comma 9 e 11 L.335/95)</b>											
ordinario							5.640.000	5.970.000	5.100.000	6.500.000	3.250.000
<b>TOTALE B'</b>							<b>5.640.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>TOTALE (A'+B') ARROTONDATO</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.920.000</b>	<b>32.110.000</b>	<b>32.890.000</b>	<b>33.370.000</b>	<b>40.410.000</b>	<b>41.540.000</b>	<b>40.670.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>BENEFICI ART.2 L.336/70</b>											

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 8/2/1983, N° 55  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

L'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131  
certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 (aventi le caratteristiche  
al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento  
e di cui al Quadro 1), che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate  
al Quadro 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai  
competenti organi di controllo o di vigilanza.

data

Il Responsabile

timbro dell'Ente

.....

.....

.....

## **ESEMPIO N°2**

**TRATTASI DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA CON ANNI 21 E MESI 6 DI SERVIZIO AL QUALE SPETTA LA PENSIONE CON IL METODO MISTO PER NON AVER MATURATO I PREVISTI ANNI 18 DI CONTRIBUZIONE AL 31/12/1995**

### **ALLEGATI:**

- 1) **Pensione Ordinaria;**
- 2) **Pensione d'Inabilità;**
- 3) **Tabella di raffronto:**  
(Pensione di Privilegio; 80% base pensionabile);
- 4) **Elenco retribuzioni godute.**

**All'I.N.P.D.A.P.**

**OGGETTO:**  Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

Ufficio periferico di .....  
Gestione autonoma .....  
Via .....  
C.A.P. ....

Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE (per il tramite della Direzione provinciale del tesoro IL PRECEDENTE di ..... )

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM-NE COMUNALE DI - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di ..... iscritto alla Cassa (1) .....  
**(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)**

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	ROSSETTI GUIDO	15/2/1958	PERUGIA
CODICE FISCALE *	CESSATO DAL SERVIZIO IL	30 6 99 <sup>3)</sup>	SERVIZIO ARROTONDATO
			21 <sup>4)</sup> ETA' ALLA CESSAZIONE
			41

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE		
INABILITA'		
6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETA'	SERVIZIO
	65	40

accanto a carico dell'Ente		
importo mensile	per il periodo	
	da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
ROSSETTI GUIDO	15 2 58	1 7 99	18.067.600

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza	
		m	a
riscatto art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			


TIMBRO ENTE

**Il responsabile**

..... li ..... 19 .....

**RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO**

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione
Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

li ..... 19 .....

**IL DIRETTORE**





**ALL'IN.P.D.A.P.**

**OGGETTO:**  Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

Ufficio periferico di .....  
 Gestione autonoma .....  
 Via .....  
 C.A.P. ....

Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione che **ANNULLA e SOSTITUISCE** (per il tramite della Direzione provinciale del tesoro **IL PRECEDENTE** di ..... )

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM-NE COMUNALE DI - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di ..... iscritto alla Cassa (1) .....

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	ROSSETTI GUIDO	15/2/1958	PERUGIA
CODICE FISCALE *		CESSATO DAL SERVIZIO IL	SERVIZIO ARROTONDATO
		30 6 99	21
		3) ETÀ ALLA CESSAZIONE	41

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE		
INABILITA'		
6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETÀ	SERVIZIO
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo
	da a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	TIPO DI PENSIONE	importo annuo
ROSSETTI GUIDO	30 6 99	ORDINARIA	18.067.600

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza	
		m	a
riscatto art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			

PRIVILEGIATA	26.295.900
INABILITA'	28.581.800
80% BASE PENSIONAB.	31.554.900
IMPORTO DA CONFERIRE	DECORRENZA
26.295.900	1 7 99

..... li ..... 19 .....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

**RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO**

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione
Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

..... li ..... 19 .....

IL DIRETTORE



QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO	
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5) = (3 x 4)	(6)	(7)	(8) = (6 x 7)	(9) = (5 + 8)	
1	1996	/	/	/	40.410.000	0,33	13.335.301	13.335.301	
2	1997	13.335.301	1,015	13.535.331	41.540.000	0,33	13.708.201	27.243.532	
3	1998	27.243.532	1,020	27.788.403	40.670.000	0,33	13.421.101	41.209.504	
4	1999	41.209.504	1,018	41.951.275	22.000.000	0,33	7.260.000	49.211.275	
		MONTANTE COMPLESSIVO QUADRO I + QUADRO I/A:							
		222.760.232 + 49.211.275 = 271.971.507							

QUADRO II - TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO AL 31/12/1995	COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	SERVIZIO AL 31/12/1992	COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE TAB. "A" L. 335/1995
ANNI MESI A		ANNI MESI B		C = (A-B)	ANNI MESI D
18 =	0,41700	15 =	0,37500	0,04200	57 = 4,720%

$P_d = R_c \times A'a,m + [Rm93 \setminus 95 \times (Aa,m95 - A'a,m)] + (M_c \times C_T)$   
 A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/92  
 Aa,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/95  
 Rm93 \setminus 95 = retribuzione media per il periodo dal 1/1/93 al 31/12/95  
 M\_c = montante contributivo; C\_T = coefficiente tab. "A" L. 335/95

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DAL 1/1/93	MONTANTE CONTRIBUTIVO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TERZA QUOTA DI PENSIONE
1)	2)	3)	4) = (1 x 3)	5) = (2 x C)	6) = (3 x D)
37.500.000	40.053.320	271.971.507	14.062.500	1.682.239	13.837.055
				PRIMA, SECONDA E TERZA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
				7) = (4 + 5 + 6)	8)
				28.581.794	28.581.800

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti).

(PB = b x Pd : Rc)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	IMPORTO PENSIONE	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	IMPORTO BENEFICI L.336/70 SULLA PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI L.336/70 - ARROTONDATA -
9)	10) = 8)	11)	12) = (9 x 10 : 11)	13)	14) = (12 + 8)
					15) = (14 - 8)
IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)					
					giorno mese anno
16) DECORRENZA DAL					1 7 99

Timbro Ente

IL RESPONSABILE

.....

## **IMPORTO DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO CALCOLATA SULLA PENSIONE ORDINARIA :**

PENSIONE ORDINARIA ANNUE LORDE LIRE 18.067.600 X 1,10 = PENSIONE DI PRIVILEGIO ARROTONDATE ANNUE LORDE LIRE **19.874.400**

## **DETERMINAZIONE DELL'0,80 DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE (ai fini del raffronto inabilità/privilegio):**

$$\frac{(Rc \times nm \text{ al } 31/12/92) + (Rm \times nm \text{ cessazione-01/01/93})}{nm.int.periodo} =$$

$$\frac{(\text{Lire } 37.500.000 \times 180) + (\text{Lire } 40.053.320 \times 78)}{258} = \text{Lire } \mathbf{38.271.934}$$

Lire **38.271.934** x **0.80** = arr. Lire **30.617.547**

## **RAFFRONTO COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO:**

Pensione di privilegio Lire 19.874.400 : 38.271.934 = **0,51929**

Coeff. **0,51929** inferiore a **0,66667** (coefficiente minimo) per cui la pensione di Privilegio da attribuire corrisponderà allo **0,66667** di Lire **38.271.934** pari ad arrotondate Lire **25.514.800**

## **PENSIONE DI INABILITA':**

Poiché la pensione di **Inabilità** (annue lorde L. 28.581.800), non può essere superiore all'80% della base pensionabile ( L. 30.617.547), ne' superiore alla pensione di Privilegio (annue lorde L. 25.514.800), la stessa corrisponderà ad annue lorde Lire **25.514.800**

cognome e nome	data di nascita	Pratica N°
ROSSETTI GUIDO	15/2/1958	1

Linea del trattamento economico	DAL 01/01/93	DAL 01/01/94	DAL 01/04/94	DAL 01/07/94	DAL 01/01/95	DAL 01/12/95	DAL 01/01/96	DAL 01/01/97	DAL 01/01/98	DAL 01/01/99	Retrib Effettiva DAL 30/06/99
VOCI RETRIBUTIVE											
Indirizzo Annuo	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	34.770.000	35.570.000	35.570.000	37.500.000	18.750.000
<b>TOTALE A'</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.920.000</b>	<b>32.110.000</b>	<b>32.890.000</b>	<b>33.370.000</b>	<b>34.770.000</b>	<b>35.570.000</b>	<b>35.570.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>18.750.000</b>
VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL'1/01/1996 IN POI (Art.2 Comma 9 e 11 L.335/95)											
ordinario							5.640.000	5.970.000	5.100.000	6.500.000	3.250.000
<b>TOTALE B'</b>							<b>5.640.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>TOTALE (A'+B') ARROTONDATO</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.650.000</b>	<b>31.920.000</b>	<b>32.110.000</b>	<b>32.890.000</b>	<b>33.370.000</b>	<b>40.410.000</b>	<b>41.540.000</b>	<b>40.670.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>BENEFICI ART.2 L.336/70</b>											

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 8/2/1983, N° 55  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 28/4/1983, N° 131

Il sottoscritto, in esecuzione dell'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n°131  
certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche  
e al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione del servizio erano in corso di ammortamento  
azioni di cui al Quadro 1, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate  
ri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai  
competenti organi di controllo o di vigilanza.

data

Il Responsabile

timbro dell'Ente